



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 19

IL 29 aprile 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 14 aprile 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 29/03/2022, pervenuto in pari data, prot. n. 445, presentato dalla Villorba Rugby SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Giuliano Cesconetto, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Secoli, giusta procura in atti, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 23/3/2022, Comunicato B/18/GS, pubblicato in data 24/3/2022, che, in relazione alla gara di Campionato Nazionale Serie B, girone 3, Bologna Rugby Club ASD v Villorba Rugby SSDARL, disputata in data 20/3/2022, ha dichiarato perdente la Villorba Rugby SSDARL, con il risultato di 20-0 (mete 4-0) in favore del Bologna Rugby Club ASD, in luogo del risultato ottenuto sul campo di 13 a 8 (mete 1 - 1) in favore della società Villorba Rugby, per l'infrazione di cui all'art. 30, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e l'art 16, lett. b), del Regolamento di Attività Sportiva, nonché della Regola di Gioco 3 del Rugby Union (edizione 2021), punti 8, 13, 15 e 16, e della Circolare Informativa C.N.Ar. n° 15/2008-2009.

FATTO

Con il reclamo *de quo*, la società Villorba Rugby in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha appellato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, di cui in epigrafe, chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato, e sostenendo l'illegittimità dell'irrogata sanzione, per omesso esame di circostanze decisive relative allo svolgimento della gara e, nello specifico, la presenza del numero minimo di giocatori eleggibili per la prima linea previsti dal regolamento. Nello specifico, parte reclamante, osservava che: al minuto 17 del primo tempo, il n. 1, Matteo Gaion, era stato sostituito dal n. 17 Leonardo Florian; al minuto 27,

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sempre del primo tempo, il numero 3 Simone Toffolo, era stato sostituito dal n. 16 Lorenzo Vettori; al minuto 35 del secondo tempo, il n. 2 Giorgio Buso era stato sostituito dal n. 19 Giovanni Cescon non abilitato a ricoprire il ruolo di pilone o tallonatore.

In particolare, la società reclamante evidenziava che la prima sostituzione aveva riguardato un pilone rimpiazzato con un altro giocatore di prima linea, e che la seconda sostituzione aveva riguardato l'altro pilone infortunatosi, il numero 3 Simone Toffolo, rimpiazzato nel suo ruolo di pilone dal n. 2 Giorgio Buso, già in campo come tallonatore, il quale, quindi, aveva proseguito la partita come pilone sinistro, rimpiazzato a sua volta nel suo ruolo di tallonatore dal n.16 Lorenzo Vettori, che formalmente era entrato in sostituzione del n.3 Simone Toffolo, il pilone sinistro che era uscito per infortunio. Il citato n. 16 Lorenzo Vettori, infatti, era di ruolo tallonatore e non in grado di ricoprire il ruolo di pilone.

Al minuto 35 del secondo tempo, quindi, quando si era infortunato il n.2 Giorgio Buso che ricopriva il ruolo di pilone sinistro, si erano esauriti i cambi disponibili per il ruolo di pilone e, pertanto, si è proceduto con mischia senza contesa, ma senza che si fosse determinata una violazione delle Regole di Gioco.

La reclamante ribadiva che il giocatore n. 2 Giorgio Buso, avente specifica preparazione sia nel ruolo di pilone che in quello di tallonatore, aveva iniziato la gara in tale ultima posizione per poi essere spostato nel ruolo di pilone sinistro in sostituzione del giocatore n. 3 infortunato

La società reclamante, quindi, concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione del provvedimento e, nel merito, l'annullamento e/o la modifica del provvedimento impugnato, confermando il risultato conseguito sul campo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 1/04/2022, comunicata in pari data, rigettava l'istanza di sospensione e fissava la camera di consiglio per il giorno 7 aprile 2022, da svolgersi in modalità da remoto, in seguito differita al 14/4/2022, su richiesta della difesa della società reclamante.

A detta camera di consiglio comparivano il Presidente del sodalizio reclamante, Sig. Giuliano Cesconetto, il giocatore Sig. Giorgio Buso, e l'Avv. Lorenza Secoli. Il Sig. Giorgio Buso a domanda della Corte rispondeva che *"generalmente rivesto sia il ruolo di tallonatore sia quello*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

di pilone e ciò si è verificato anche nel corso di questo campionato”.

L'Avv. Secoli illustrava il reclamo e insisteva per il suo accoglimento.

Esaurita la discussione, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, disponeva l'acquisizione delle liste gara presentate della società Villorba Rugby nelle precedenti partite del campionato.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dal fatto che la gara tra Bologna Rugby Club ASD e Villorba Rugby SSDARL, disputata in data 20.03.2022, si è svolta dal minuto 35 del secondo tempo fino al termine con mischie senza contesa, poiché l'odierna reclamante, in contrasto con la normativa vigente, non *“era rimasta sprovvista di giocatore in grado di ricoprire il ruolo di tallonatore”.*

Dall'esame della lista gara offerta in comunicazione, risulta una rosa di n.22 giocatori con indicazione di n.5 (cinque) giocatori eleggibili per i ruoli di prima linea. Nello specifico: Simone Toffolo, Giorgio Buso e Gaion Matteo hanno iniziato l'incontro rispettivamente nei ruoli di pilone sinistro, tallonatore e pilone destro. I sigg.ri Vettori Lorenzo e Florian Leonardo sono stati inseriti come giocatori riserve per la prima linea, dei quali, il primo adeguatamente preparato per il ruolo di tallonatore, e il secondo per quello di pilone, indistintamente sinistro o destro.

Ai fini di una corretta valutazione del reclamo, è necessario rammentare le Regole del Gioco che disciplinano la fattispecie concreta.

Il Collegio osserva che la norma vigente in materia è quella della Regola 3 punto 8 delle Regole del Gioco, richiamata in atti, per cui viene stabilito il numero minimo di giocatori di prima linea in base al numero dei giocatori indicati nella lista gara e gli obblighi minimi per le sostituzioni.

In particolare per le rose oltre i n.18 giocatori, e comprese tra i n.19 e i n.22 giocatori, come nel caso di specie, il numero minimo di giocatori di prima linea da inserire nella lista gara è di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

5 (cinque) i quali *“devono essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto (pilone o tallonatore)”*.

Il punto 11 della stessa Regola del Gioco prevede che *“un giocatore nominato come sostituzione di prima linea può iniziare la gara in un'altra posizione”*. Il successivo punto 13 precisa che: *“le mischie diventeranno senza contesa se una delle due squadre non è in grado di schierare un giocatore di prima linea adeguatamente preparato o se lo ordina l'arbitro”*. Il punto 16, inoltre, prevede che: *“Quando un giocatore di prima linea abbandona l'area di gioco, per infortunio o sostituzione temporanea o permanente, l'arbitro chiede se in quel momento la squadra in questione può continuare la gara con mischia in contesa. Se all'arbitro viene comunicato che la squadra non può giocare mischie con contesa, l'arbitro ordinerà mischie senza contesa. Se il giocatore rientra in campo o se entra in campo un altro giocatore di prima linea, possono riprendere le mischie con contesa”*.

Da quanto sopra riportato risulta che una squadra che presenti un elenco gara da n.19 a n.22 giocatori, come nella fattispecie concreta, debba indicare almeno n.5 giocatori che, si ripete, *“devono essere in grado di sostituire un giocatore alla prima occasione in cui venga richiesto (pilone o tallonatore)”*.

Di questi cinque giocatori indicati in elenco gara, tre devono necessariamente ricoprire i ruoli di prima linea (pilone sinistro, tallonatore e pilone destro) per consentire lo svolgimento delle mischie con contesa, mentre il quarto e il quinto giocatore, tra quelli indicati come elegibili per la prima linea, devono essere disponibili per l'eventuale sostituzione, sia stando in panchina sia giocando da subito la partita in un altro ruolo, rispettivamente nel ruolo di pilone, indistintamente sinistro o destro, alla prima occasione in cui si renda necessario, e di tallonatore alla prima occasione in cui si renda necessario.

Da quanto emerso in atti, risulta che la società reclamante abbia agito in conformità alle previsioni di regolamento sia nella formazione della rosa che nella gestione delle sostituzioni. La società reclamante, infatti, che aveva iniziato la gara con n.5 giocatori in grado di ricoprire i ruoli di prima linea, al 17° minuto del primo tempo ha provveduto a sostituire il pilone destro n.1 Matteo Gaion, infortunato, con il n.17 Leonardo Florian; successivamente, quando si è



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

infortunato anche il pilone sinistro, il n.3 Simone Toffolo, invece di chiedere mischie no-contest, in quanto aveva già ottemperato alla sostituzione di un pilone, ha spostato il proprio tallonatore titolare, il n.2 Giorgio Buso, nel ruolo di pilone sinistro, e ha fatto entrare in campo il tallonatore in panchina, il n.16 Lorenzo Vettori, per ricoprire tale ruolo.

Quando si è infortunato il n.2 Giorgio Buso, quindi, si è avuto il terzo infortunio di un pilone della Villorba Rugby, e non di un tallonatore, ruolo che era ricoperto dal n.16 Lorenzo Vettori, e, quindi, la stessa società non era tenuta a ottemperare a detta sostituzione per la prosecuzione di mischie con contesa, poiché nel corso della gara non si è reso necessario sostituire un tallonatore per la prima volta.

Dalle liste gara del Villorba Rugby acquisite da questa Corte è risultato peraltro confermato che il Sig. Buso giochi indistintamente nel ruolo di tallonatore e in quello di pilone sinistro.

La società reclamante, quindi, ha ottemperato a quanto prescritto sul numero di giocatori eleggibili per la prima linea da presentare ad inizio gara e da rimpiazzare nel corso della stessa.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 30, lett. g), del Regolamento di Giustizia, l'art. 16, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, la Regola di Gioco n. 3 del Rugby Union, punti 8, 13, 15 e 16, nonché la Circolare Informativa C.N.Ar n.15/2008-2009;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, girone 3, Bologna Rugby Club ASD v Villorba Rugby SSDARL, disputata il 20/3/2022, conferma il risultato ottenuto sul campo della vittoria di 13 a 8 (mete 1-1) in favore della Villorba Rugby SSDARL;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Si comunichi al Giudice Sportivo Nazionale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 14 – 29 aprile 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali